

A396C - GARGANO CORSE/ACI

Provvedimento n. 22411

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 maggio 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, l'Autorità, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.;

VISTA la propria delibera n. 19946 dell'11 giugno 2009, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'ACI - Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e contestualmente, è stato chiuso il procedimento nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione trasmessa dalla la *Federazione Italiana Karting – FIK* in data 21 aprile 2011 e i documenti da questa depositati in data 29 aprile 2011;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, l'Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento A396 avviato nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito anche ACI) senza accertare l'infrazione rendendo obbligatori gli impegni da questa proposti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.
2. In data 21 settembre 2009 ACI ha presentato la relazione di ottemperanza agli impegni, nella quale sono state illustrate le attività intraprese dalla stessa con riguardo a ciascuno degli aspetti oggetto di impegni. Non risultando ancora implementate alcune misure relative a modifiche statutarie e regolamentari, in data 27 novembre 2009 ACI ha fatto pervenire una ulteriore memoria contenente tali modifiche, corredata dalla relativa documentazione.
3. In date 24 marzo, 10 maggio, 28 giugno, 28 luglio e 13 agosto 2010 ACI ha trasmesso agli Uffici ulteriore documentazione relativa alle attività intraprese in ottemperanza agli impegni proposti e resi obbligatori con provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 di cui gli stessi impegni formano parte integrante;
4. Tra le misure proposte e rese obbligatorie, in particolare, ACI si è impegnata a modificare l'articolo 17 del proprio Statuto, eliminando il riferimento all'approvazione del Regolamento CSAI da parte di ACI; nello specifico la modifica riguarda l'eliminazione di quanto previsto alla lettera n) dell'articolo 17 secondo cui "*Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26*" che sarebbe stata approvata dall'assemblea di ACI con delibera del 26 ottobre 2009¹;
5. Con delibera del 19 gennaio 2011 l'Autorità ha preso atto della documentazione inviata dall'ACI e ha, conseguentemente, ritenuto che le misure proposte e rese obbligatorie fossero da considerarsi ottemperate;
6. Con segnalazione del 21 aprile 2011, ulteriormente integrata in data 29 aprile 2011, la *Federazione Italiana Karting – FIK* ha segnalato diverse condotte dell'ACI potenzialmente integranti corrispondenti fattispecie di inottemperanza agli impegni, tra le quali l'avvenuta reintegra del testo originario dell'articolo 17 dello Statuto nella versione precedente al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 e, a tal fine, ha depositato un estratto dello Statuto medesimo.
7. In data 4 maggio 2011 è stato acquisito dal sito istituzionale di ACI² la versione 2011 dello Statuto da cui effettivamente risulta la previsione dell'articolo 17, lettera n), secondo cui "*Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26*";

CONSIDERATO, pertanto, che la condotta in oggetto appare suscettibile di costituire, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, inottemperanza al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'ACI - Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, altresì, che l'Autorità si riserva di valutare l'eventuale rilevanza di altre e diverse condotte potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 2 e 3, nonché dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

¹ [Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di ACI con comunicazione del 27 novembre 2009, prot. 66248 in atti.]

² [www.aci.it/sezione-istituzionale/laci/profilo/documenti-normativi.html.]

DELIBERA

- a) di contestare all'Automobile Club d'Italia - A.C.I. la violazione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 19946 dell'11 giugno 2009;
 - b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Arduino D'Anna;
 - c) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Industria e Servizi" dell'Autorità dai legali rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I., ovvero da persone da essi delegate;
 - d) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
 - e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
- Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà